

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE
LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELLA PARTE
RICORRENTE.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to dott.ssa Anna De Angelis



16/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14777** del registro di segreteria, introdotto con ricorso di:

D. G. omissis, con l'avv. Michela SCAFETTA del Foro di Roma, con studio in Roma, Viale dei Primati Sportivi, n. 19, ove ha eletto domicilio;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, contumace;

e contro

INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti, (avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it; avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), con domicilio presso l'Ufficio legale della Direzione regionale INPS del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, via Cesare Battisti n. 10/d;

letti il ricorso, gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del giorno 12 febbraio e del 12 marzo 2025, l'avv. Gianmaria Covino, con delega scritta, per il ricorrente e l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.;

ritenuto in

FATTO

Il ricorrente è militare dell'Esercito, arruolato il 12.09.1995 ed assegnato al Comando e Supporti Tattici "Ariete" di Pordenone dal 10.08.1998, ove è tuttora effettivo.

In data 17.01.2020, il militare ha presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio chiedendo contestualmente la concessione dell'equo indennizzo. Con verbale del 20.10.2021, la C.M.O. di Padova ha giudicato il richiedente affetto dalle seguenti infermità: linfoma B periferico a tipo Linfoma linfocitico, ascrivibile alla Tabella A Categoria 8^a e lesione polmonare inferiore destra con aspetti di cavitazione da NDD in assenza di deficit respiratori, non ascrivibile a categoria.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 77409/2021 del 02.08.2022 ha ritenuto che l'infermità linfoma B periferico a tipo linfoma linfocitico non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, mentre per l'infermità lesione polmonare inferiore destra con aspetti di cavitazione da NDD in assenza di deficit respiratori ha ritenuto non potersi pronunciare trattandosi di *"mero reperto clinico- strumentale che allo stato attuale non consente di far apprezzare un quadro nosografico utile ai fini del riconoscimento della patologia in argomento"*.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con provvedimento di cui al prot. M_D A934676 CSE2022 0003561 del 21.09.2022, notificato in data 26.09.2022, ha

quindi respinto la richiesta di equo indennizzo, recependo le conclusioni del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, come sopra riportate. In seguito a ricorso, il Tar per la Regione Friuli-Venezia Giulia ha annullato il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 77409/2021 del 02.08.2022 ed il conseguente decreto di rigetto prot. M_D A934676 CSE2022 0003561 del 21.09.2022, nella parte in cui negano la possibile efficienza causale dei periodi di servizio svolti in Bosnia e Kosovo – aree nelle quali è accertato l'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito, rispetto alla patologia "linfoma B periferico a tipo Linfoma linfocitico". Il TAR ha invece rigettato il ricorso con riferimento alla patologia "lesione polmonare inferiore destra con aspetti di cavitazione da NDD in assenza di deficit respiratori".

Nel presente giudizio il ricorrente chiede sia riconosciuto il proprio diritto a percepire, al momento della cessazione del servizio, la pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e ss. del DPR n. 1092/1973 per le seguenti patologie: linfoma b periferico a tipo linfoma linfocitico e l'infermità lesione polmonare inferiore destra con aspetti di cavitazione da ndd in assenza di deficit respiratori, dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla VII Categoria della Tabella A del DPR 30 dicembre 1981, n. 834.

In via istruttoria il ricorrente chiede disporsi CTU medico-legale per l'accertamento della causa di servizio relativa alle patologie lamentate.

Si è costituito in giudizio l'INPS contestando la fondatezza delle

domande formulate da controparte. L'Istituto previdenziale contesta, in particolare, la sussistenza della causa di servizio e, in ogni caso, la spettanza del diritto a percepire, al momento di cessazione dal servizio, la pensione privilegiata ordinaria, ai sensi dell'art. 64 e ss. DPR 1092/1973, per difetto del presupposto che le menomazioni riportate dal lavoratore lo abbiano reso inabile al servizio, in quanto tale circostanza non è provata e neppure allegata da parte ricorrente. Al contrario, la difesa dell'Istituto evidenzia che il ricorrente risulta ancora in servizio.

La prima udienza del 12.02.2025 è stata rinviata, su concorde richiesta delle parti, per consentire alla parte resistente di prendere compiuta visione della documentazione depositata da controparte il giorno 11.02.2025 (in particolare, il nuovo parere emesso dal Comitato di verifica in seguito alla sentenza del TAR Friuli-Venezia Giulia n. 218/2023 che ha riconosciuto, in favore del ricorrente, la causa di servizio per la patologia "linfoma B periferico A tipo linfoma linfocitico").

All'udienza del 12 marzo 2025 la difesa di parte attrice ha concluso come da ricorso; la difesa di parte resistente, preso atto del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio e del conseguente provvedimento adottato dal Ministero della difesa, riguardo la patologia "linfoma B periferico A tipo linfoma linfocitico", ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere; viceversa, sull'infermità "lesione polmonare inferiore destra", la difesa dell'INPS ha insistito per il rigetto della domanda di parte ricorrente,

tenuto conto del ritenuto giudicato formatosi dinanzi al giudice amministrativo. La difesa dell'INPS, infine, ha insistito per il rigetto della domanda di riconoscimento della pensione privilegiata, evidenziando come nell'atto di ricorso, oltre all'accertamento della causa di servizio si richieda anche tale riconoscimento, del quale, tuttavia, non sussisterebbero i presupposti di fatto e di diritto, essendo il ricorrente tuttora in servizio e l'inabilità al servizio in ogni caso non allegata, oltre che non provata.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero della difesa.

Preso atto del parere del Comitato di verifica, emesso in seguito alla sentenza del TAR Friuli-Venezia Giulia n. 218/2023, sopra citata, deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di riconoscimento della causa di servizio in relazione alla patologia linfoma B periferico A tipo linfoma linfocitico, in quanto già dichiarata dal giudice amministrativo e non contestata dall'INPS, come da conclusioni rassegnate nell'udienza del 12 marzo 2025.

Non merita in vece accoglimento la domanda di riconoscimento della causa di servizio per la patologia "lesione polmonare inferiore destra con aspetti di cavitazione da NDD in assenza di deficit respiratori", in quanto non circostanziata adeguatamente in fatto e non provata. Le

deduzioni operate, a tal riguardo, dalla difesa e nella ctp allegata dal ricorrente all'atto di ricorso risultano del tutto generiche ed inidonee a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata. La genericità delle difese rende, quindi, inammissibile la disposizione di una CTU, in quanto essa risulterebbe esplorativa.

L'esito del giudizio consente la parziale compensazione delle spese con riferimento alla cessazione della materia del contendere; le spese di giudizio vengono quindi liquidate in favore dell'INPS in misura ridotta per la ulteriore domanda rigettata, per il principio di soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 14777 del registro di segreteria:

dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accertamento della causa di servizio per la patologia "linfoma B periferico (linfoma linfocitico/LLC)";
rigetta il ricorso con riguardo alle ulteriori domande proposte;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'INPS in misura ridotta, pari ad euro 500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c..

Trieste, 12 marzo 2025.

